

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 15.2.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VRENNA GIOVANNI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società FC Crotone Srl), SOCIETÀ FC CROTONE SRL - (nota n. 6361/265 pf18-19 GP/GT/ag del 21.12.2018).

Il deferimento

Con nota prot. 6361/265pf18-19/GP/GT/ag del 21.12.2018, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Vrenna Giovanni, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante *pro tempore* dotato di poteri di rappresentanza della società FC Crotone Srl e la società FC Crotone Srl per rispondere:

il primo, della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista resa all'emittente "Radio Radio" in data 3.8.2018, pubblicata sul sito web "www.dailymotion.com" (link: <https://www.dailymotion.com/video/x6rch2n>), espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, riguardanti la società AC ChievoVerona Srl, e in particolare il Presidente della medesima compagine sig. Luca Campedelli; nonché riguardanti gli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"Abbiamo reso partecipe tutte le istituzioni di questa vicenda, abbiamo, tra l'altro chiesto il rinvio di una due partite del Chievo Verona anche perché sarebbe paradossale se il Verona dovesse disputare un campionato di Serie A dopo tutte quelle plusvalenze che sono uscite fuori ..."*, *"Perché una società che per tre anni di seguito non ha le carte in regola per iscriversi al campionato e poi si trovano dell'escamotage e si falsano i bilanci, rispetto a società piccole come la nostra che però fanno salti mortali per stare in piedi fare i matrimoni con i figli nel senso anche nelle trattative con i calciatori e procuratori si cerca di risparmiare il più possibile così poi non c'è competizione se dall'altra parte poi si falsano i bilanci"*, *"la cosa che mi fa rabbia è che una società che a prescindere che faccia il Campionato di serie A, ha 66 milioni di plusvalenze, c'ha 24 milioni di IVA rateizzata , una società che c'ha*

quasi 90 milioni di euro di debiti è destinata al fallimento voglio dire e operazioni che ha fatto con una società già fallita che è il Cesena voi dovete dirmi le operazioni di plusvalenze che sono sempre legate all'IVA l'IVA del Cesena dove la recupera il Ceo è una cosa credetemi è una cosa vergognosa se volevano dare un taglio a queste operazioni fasulle noi siamo tra le prime otto società a tenere bilanci concettivi lo sono 25 anni che ho fatto calcio", "Mi meraviglia il fatto che sono state operazioni fatte per tre anni consecutive, nessuno mai soprattutto gli organi di controllo non abbia verificato delle operazioni a mio avviso operazioni bacciate ... compro un cane a quattro e ti vendo un gatto a quattro", "Perché guarda caso fanno l'anticipo il sabato 18 (agosto ndr) ... forse perché Campedelli doveva incassare", "Guardi Avvocato che le plusvalenze sono l'anticamera del fallimento di tutte le società, ok? Perché può anche salvarsi il Chievo e fare la serie A ma è l'anticamera del fallimento perché domani mattina per andare a coprire 90 milioni di euro di debiti o prende ... gli esce il Messi di turno o lo vende a 100 milioni sennò domani mattina è una società che è fallita come è fallito il Cesena, come è fallita la Reggina, come è fallito il Parma e gliene posso dire tante altre", "Avvocato sa perché è uscito oggi fuori il problema? Perché per tre anni consecutivi le stesse società tra il 27 di giugno ed il 30 giugno ogni anno puntualmente facevano operazioni per 23 milioni di euro, sono 30 calciatori di cui 4/5 potevano dirsi calciatori, gli altri quattro non erano calciatori, erano ragazzini che stavano all'interno del settore giovanile e naturale che dopo tre anni nel momento in cui tu la fai il primo anno, lo fai il secondo anno, lo fai il terzo anno", "Che poi tra l'altro è il cane che si morde la coda sono tutte operazioni che alla fine sono destinate a far fallire la società", "È stato fatto un gemellaggio tra due società che tra il 27 di giugno ed il 30 giugno ogni anno puntualmente, per andare a coprire i loro bilanci, facevano operazioni fittizie è naturale che prima poi esce fuori il problema ...", "Questo non è calcio che appartiene a noi se il Campedelli non ce la faceva poteva anche retrocedere un anno e faceva come ha fatto il Crotone ... non mi sembra giusto nel rispetto alla gente che va allo stadio, a voi che vi occupate di calcio ... questo non è calcio questo è un calcio falso", "In una vicenda così importante no? In un procedimento così importante come si fa a sbagliare il vizio di forma come si ... io mi creda ... non riesco a trovare una ragione come si riesce a sbagliare un vizio di forma e poi per uscire fuori una sentenza per vizio di forma ci si impiega otto giorni e non un giorno. Perché se c'è un vizio di forma dopo un giorno la Procura Federale, il Procuratore è stato sbagliato ok, dice rifacciamolo ma dopo un giorno no dopo otto giorni", "È una vergogna", "Io domani sono abilitato a poter fare plusvalenze fittizie per aggiustare il bilancio, fare pagamenti in nero posso fare quello che voglio anche perché sarò impunito", "Fosse successo al Crotone ci sarebbe stata la radiazione e le manette", "Se esiste una vera giustizia ... ma ci credo poco ...", "In ogni caso la cosa che vi posso garantire che io come Presidente del Cotone Calcio non mi fermerò in questa vicenda andrò avanti fino alla fine anche se diversa dalla Procura Federale ... finiti tutti e tre i gradi di giudizio se dovessimo soccombere non mi fermerò ed andrò avanti lo stesso", "Il calcio a mio avviso ha delle regole che pochi rispettano regole che purtroppo non tutti rispettano e poi si davanti ad una giustizia sportiva e si passa liscia", Domanda dell'intervistatore: "Secondo Lei questa storia delle plusvalenze è molto diffusa nel calcio italiano?" Risposta "Può anche darsi ma con calciatori veri non con ragazzini o chi vende la

frutta ... queste sono state delle operazioni così spregiudicate che secondo me anche un cieco le avrebbe viste...65 milioni di euro di plusvalenze sono cose fuori dal mondo”;

la seconda, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante *pro tempore* dotato di poteri di rappresentanza, sig. Vrenna Giovanni, così come sopra descritti.

La fase predibattimentale

Loro notificata la CCI in data 24.10.2018 i deferiti, nonostante la richiesta di audizione e la convocazione per due diverse date, non si sono presentati per essere ascoltati e non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Fissato il dibattimento, il loro difensore, con memoria ritualmente depositata, eccepita in rito l'improcedibilità del deferimento, nel merito ha concluso per la sua infondatezza.

Il dibattimento

Alla riunione del 15.2.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per il sig. Vrenna Giovanni e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la società.

Riportatosi alla memoria in atti, il difensore dei deferiti ne ha chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni in rito formulate dalla difesa dei deferiti.

Hanno eccepito, gli incolpati, l'improcedibilità del deferimento per la ritenuta inosservanza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 32-*quinqües*, co. 3, CGS quale durata massima delle indagini, nonché la inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in data antecedente all’iscrizione della notizia del fatto illecito nell’apposito registro previsto dal comma 2 della citata norma.

Le eccezioni sono prive di pregio.

In materia di termini, laddove ne prevede la perentorietà, l’art. 38, comma 6, del CGS è norma riferita alla fase dibattimentale, come già ritenuto dalla Corte Federale d’Appello con la decisione del 23.11.2016 (C.U. n.75/CFR 2016/2017). Ne consegue che il termine di sessanta giorni, quale durata massima delle indagini, ha natura meramente ordinatoria ed attiene unicamente allo svolgimento della fase *“procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria”*.

L’unica conseguenza connessa alla sua violazione, in mancanza della proroga prevista dall’art. 32-*quinqües*, co. 3, CGS è esclusivamente la inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito successivamente alla sua scadenza, previsione non applicabile analogicamente, a tutto voler concedere, al materiale precedentemente acquisito e che ha determinato l’iscrizione della notizia dell’illecito del richiamato registro.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

In punto di fatto si osserva che le dichiarazioni rese non sono state contestate, né seguite da smentita, il che già esclude *in nuce* la presunta omessa verifica del loro contenuto, avendo la Procura acquisito il relativo *file* audio, messo anche a disposizione della difesa (v. pec Procura

del 16.11.2018 versata in atti]), a nulla rilevando, in termini di prova, la mancanza di copia di una qualsiasi testata giornalistica “cartacea” e/o *on line* riprodotte la dichiarazione. La dichiarazione, infatti, è stata resa nel corso di una trasmissione radiofonica, per tale motivo idonea a raggiungere un numero indiscriminato di soggetti, di talché risultano soddisfatti anche i presupposti in presenza dei quali, a mente dell’art. 5, co. 4, CGS possa ritenersi “pubblica”.

Quanto alle dichiarazioni in parola, si rileva che le stesse vanno ben oltre il diritto di esprimere il proprio pensiero e la propria opinione, pur costituzionalmente garantito, in quanto lesive dell’altrui reputazione, sia perché non ricorrente, nella fattispecie, nemmeno l’esimente derivante dalla presunta prova in ordine alla verità dei fatti; sia perché non connotate dai limiti di continenza.

Ed invero, in più passi delle dichiarazioni del sig. Vrenna si fa cenno all’esistenza di bilanci falsati dalla società Chievo Verona allo scopo di mascherare la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società, onde conseguire l’iscrizione al campionato di Serie A, altrimenti non conseguibile, in tal modo falsando anche il campionato e vanificando il lavoro delle altre società. A supporto di tali affermazioni la difesa dei deferiti ha richiamato il ben noto atto di deferimento della ridetta società e dell’AC Cesena Spa, per l’altrettanto noto caso delle cc.dd. “plusvalenze” già giunto alla cognizione di questo tribunale (C.U. n.16/TFN -2018/2019).

Vi è però, che il tribunale, in quella occasione, ha sanzionato la condotta dei deferiti perché *“caratterizzata da estrema superficialità, tale da integrare gli estremi dell’illecito disciplinare, quanto meno sotto il profilo colposo, per non aver posto in essere le dovute prudenziali correzioni ai dati contabili societari, anche in ragione del fatto che la contabilizzazione delle plusvalenze sembra essere un fenomeno alquanto diffuso ed utilizzato da diverse società calcistiche. In tale ottica, in presenza dei sopracitati elementi ed in assenza di elementi correttivi dei dati di bilancio una volta non verificatesi le condizioni per le quali si è ritenuto di “scommettere” su giovani talenti, si ritiene pienamente sussistente la condotta contestata a tutti i deferiti nelle rispettive qualità di Presidente del Chievo e Consiglieri di Amministrazione delle due società deferiti”*.

Alcun riferimento, dunque, a bilanci falsi, bensì a condotte che non hanno consentito la correzione degli effetti finanziari derivanti dal sistema delle cc.dd. plusvalenze.

E non v’è dubbio, peraltro, che prevedere l’inevitabile fallimento della società per effetto di tali condotte, del resto già sanzionate, nonché quale conseguenza dell’esistenza di esposizioni debitorie comunque dilazionate, costituisca un sicuro *vulnus* della reputazione della stessa e del suo esponente apicale, esplicitamente ritenuti incapaci di fare fronte agli obblighi assunti nei confronti di terzi.

Allo stesso modo, travalica il diritto di pensiero e di critica insinuare da parte degli Organi di giustizia sportiva trattamenti differenti a proprio carico (*“radiazione”*) in presenza di situazioni analoghe, nonché l’esistenza di una giustizia sportiva a due binari che lascia impuniti taluni soggetti e si accanisce contro altri, tale inequivocabilmente essendo il senso da attribuire alle espressioni *“fosse successo al Crotone ci sarebbe stata la radiazione”*, nonché *“e poi si va davanti ad una giustizia sportiva e si passa liscia”*, in tal guisa insinuandone l’incapacità di

osservare e applicare quelle stesse regole che secondo l'incolpato, *"pochi rispettano"*, si da ritenersi legittimato *"a fare quello che voglio anche perché sarò impunito"*.

Alla stregua di quanto precede, la responsabilità del sig. Vrenna Giovanni deve ritenersi sufficientemente provata.

Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante risponde anche la società FC Crotone Srl a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del CGS.

Sanzioni congrue, diversamente da quanto richiesto dalla procura federale, sono quelle di cui al dispositivo, tenuto comunque conto che le dichiarazioni di che trattasi provengono dal presidente del FC Crotone Srl, squadra professionistica che milita nel campionato nazionale di Serie A, e che, a mente dell'art. 5, co. 5, CGS *"qualora le dichiarazioni siano idonee e a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica"*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Vrenna Giovanni, mesi 1 (uno) di inibizione e ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- per la società FC Crotone Srl, ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAIRO URBANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società Torino FC Spa), SOCIETÀ TORINO FC SPA - (nota n. 7006/604 pf18-19 GP/GT/ag del 15.1.2019).

Il deferimento

Con nota prot. 7006/604pf18-19/GP/GT/ag del 15.1.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Cairo Urbano, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante *pro tempore* dotato di poteri di rappresentanza della società Torino Football Club Spa e la società Torino Football Club Spa, per rispondere:

il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento nel corso del programma radiofonico *"Radio Anch'io Sport"* in onda sulle frequenze di *"Radio Rai Uno"* in data 17/12/2018, riportato in data 18/12/2018 sul quotidiano *"La Gazzetta dello Sport"*, nonché in data 19/12/2018 sui quotidiani *"Corriere dello Sport"* e *"Tuttosport"*, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale; nell'intervento sopra indicato, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"quando affrontiamo la Juve abbiamo una tradizione molto sfortunata, e gli ultimi episodi dimostrano che la sudditanza arbitrale nei confronti delle grandi del campionato c'è ancora"*;

la seconda, della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante *pro tempore* dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Cairo Urbano.

La fase predibattimentale

A seguito della intervenuta CCI i deferiti non hanno chiesto di essere ascoltati.

Fissato il dibattimento, i loro difensori, con separate e sovrapponibili memorie ritualmente depositate, eccepita l'assenza di qualsivoglia intento lesivo nelle dichiarazioni frammentariamente riportate da taluni quotidiani sportivi, ne hanno chiesto il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione del 15.2.2019 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di giorni 20 (venti) e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per il Sig. Cairo Urbano e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la società.

Riportatisi alle memorie in atti, i difensori dei deferiti ne hanno chiesto il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento e va rigettato per i motivi di seguito specificati.

Si addebita, al Sig. Cairo, di avere reso nel corso di una trasmissione radiofonica, le dichiarazioni pubblicate su quotidiani e siti web, relative all'arbitraggio della gara Torino – Juventus del 15.12.2018.

Secondo l'impianto accusatorio, in particolare, il rappresentante del sodalizio avrebbe dichiarato che *“quando affrontiamo la Juve abbiamo una tradizione molto sfortunata, e gli ultimi episodi dimostrano che la sudditanza arbitrale nei confronti delle grandi del campionato c'è ancora”*.

Dall'atto di deferimento è dato dunque rilevare che trattasi di dichiarazioni rese non già nel corso di interviste ai quotidiani sportivi che le hanno riportate, bensì nel corso della trasmissione radiofonica *“Radio Anch'io Sport”* del 17-12-2018.

A supporto della tesi accusatoria la Procura ha prodotto le copie degli articoli dei vari giornali.

L'eventuale portata lesiva delle dichiarazioni del Sig. Cairo va però valutata con riferimento a quanto dallo stesso affermato nel corso della trasmissione radiofonica.

Sebbene la Procura non abbia prodotto un file audio della trasmissione radiofonica di che trattasi, lo stesso è stato prodotto dalla difesa dei deferiti unitamente alla sua trascrizione.

Di tale produzione non è stata contestata la veridicità, di talché nulla osta al suo utilizzo ai fini della decisione.

Ebbene, dall'ascolto del file audio emerge come la frase riportata dai giornali e posta a base del deferimento non sia, in realtà, che la ritenuta sintesi del pensiero del dichiarante, ma mai pronunciata nei termini riportati.

Ed invero, alla domanda su cosa fosse successo nella gara Torino – Juventus, il Sig. Cairo ha risposto: *“Devo dire che con la Juventus siamo molto sfortunati perché io ho un elenco, mi hanno fatto un elenco, di situazioni successe con la Juve che sono veramente incredibili”*.

E, all'ulteriore domanda del giornalista Corsini così formulata *“Io chiedo al Presidente Cairo. Siccome dietro al VAR ci sono gli uomini e tante volte quest'anno sono state penalizzate le squadre meno forti, non c'è il rischio che ci sia ancora la sudditanza psicologica nei confronti delle grandi?”* la risposta è stata: *“Mah, penso di sì.”*

A ben vedere, nessuna delle due risposte contiene un'affermazione volutamente lesiva dell'altrui reputazione.

Nella prima si parla di sfortuna collegata a situazioni incredibili, ma non imputate ad alcun soggetto.

Nella seconda, poi, non si afferma *tout court* l'esistenza di "sudditanza arbitrale" nei confronti delle grandi del campionato ma, alla domanda sul rischio della persistenza di un ipotetica "sudditanza psicologica" nei confronti delle grandi, si risponde con un laconico "Mah, penso di sì" senza ulteriori commenti. L'espressione, evidentemente dubitativa, più che la manifestazione di una certezza, manifesta, al più, un probabile dubbio sul rischio di una tale evenienza, peraltro accompagnata, in disparte i presunti torti e/o errori che dir si voglia subiti, dalla riconosciuta manifesta superiorità della Juventus.

Dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese, in definitiva, non emerge alcuna volontà lesiva della reputazione o credibilità della classe arbitrale, né dell'istituzione federale nel suo complesso, quanto, piuttosto, il rammarico per la ritenuta non raggiunta uniformità nell'uso dello strumento tecnologico recentemente introdotto (*i.e.*: VAR), di talché le stesse, tenuto conto della correttezza formale del linguaggio e dell'assenza di espressioni aggressive e/o ingiuriose, non esulano da un corretto esercizio del diritto di critica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie Cairo Urbano e la società Torino Football Club Spa dagli addebiti contestati.

[90] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO (all'epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018, la Procura Federale ha deferito davanti questo Tribunale:

- Corvino Pantaleo, all'epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa, a) della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 30, comma 4, dello Statuto FIGC, in quanto eludendo il vincolo di giustizia presentava una denuncia/querela nei confronti di altro tesserato FIGC e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della FIGC;
- b) della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 09 agosto 2018 e per il 02 settembre 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della Procura Federale per rendere le dovute informazioni utili all'indagine, nella prima occasione adducendo un impedimento e in occasione della seconda convocazione senza esporre alcuna giustificazione;
- ACF Fiorentina Spa, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Direttore Generale Sig. Pantaleo Corvino con potere di rappresentanza della stessa.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Michele Sibillano) e per i deferiti, l'Avv. Antonio D'Avirro per il Sig. Pantaleo Corvino, mentre per la società ACF Fiorentina Spa, l'Avv. Nicola Siggillino, in sostituzione dell'Avv. Mario Vigna, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Pantaleo Corvino, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) – sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); per la società ACF Fiorentina Spa, sanzione base ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00), diminuita di 1/3 – € 7.000,00 (Euro settemila/00) – sanzione finale ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Sig. Pantaleo Corvino e la società ACF Fiorentina Spa, a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pantaleo Corvino, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);

- per la società ACF Fiorentina Spa, ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

Publicato in Roma il 22 febbraio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina